

**CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO**

ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

1. Il contratto ha per oggetto il trasporto degli alunni, compresi i portatori di handicap che non necessitano di un particolare accompagnamento, frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio dalle loro abitazioni, o dai centri di raccolta indicati dal committente, che l'appaltatore è obbligato a rispettare, ai plessi scolastici e viceversa.

ART. 2 – MODALITA' ESECUTIVE.

1. Alla ditta appaltatrice verranno affidati tre percorsi da effettuarsi con tre distinti automezzi di proprietà della ditta stessa, idonei ed omologati per il trasporto scolastico per complessivi 62.140 Km annui presunti, così distinti:

	KM ANNUI	ORARI (a titolo esemplificativo e non vincolanti)	POSTI A SEDERE SCUOLABUS
LINEA 1	9.280	da lun a ven: ore 7,00 – ore 8,00 - ore 13,00	Capienza non inferiore a 45 posti a sedere
LINEA 2	27.425	da lun a ven: ore 7,00 – ore 8,00 - ore 13,00 – ore 15,00 - ore 16,00 sab: ore 7,00 – ore 13,00	Capienza non inferiore a 45 posti a sedere
LINEA 3	25.435	da lun a ven: ore 7,00 – ore 8,00 - ore 13,00 – ore 15,00 - ore 16,00 sab: ore 7,00 – ore 13,00	Capienza non inferiore a 45 posti a sedere

2. L'appaltatore dovrà altresì provvedere al trasporto degli alunni alla Palestra polivalente comunale, da effettuarsi quando richiesto e per complessivi 315 km annui presunti.

3. La ditta appaltatrice dovrà inoltre dare la propria disponibilità alla eventuale estensione del servizio per ulteriori percorsi, da svolgersi con apposite ulteriori unità di personale ed automezzi, in caso di necessità che si verificassero nel corso della durata dell'appalto.

4. La ditta dovrà anche dare la propria disponibilità ad effettuare, all'importo offerto in sede di gara, il servizio di trasporto per le uscite didattiche, se richiesto ed in base alle necessità che si dovessero manifestare, nonché il servizio di trasporto per progetti educativi programmati dall'Istituto comprensivo di Colorno. Sono quantificati al riguardo per l'effettuazione dei servizi citati n. 4.500 km ad anno scolastico. Per le uscite didattiche dovrà essere utilizzato un automezzo omologato per il trasporto anche di adulti (insegnanti e/o educatori) nel rispetto dei rapporti numerici prescritti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

ART. 3 – IMPEGNI DELL'APPALTATORE.

1. Le prestazioni di cui al precedente art. 2 devono essere eseguite in perfetta regola d'arte, con diligenza e cura.

2. La ditta appaltatrice dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di espletamento del servizio di trasporto scolastico. Essa si impegna ad eseguire il servizio con puntualità, cura ed attenzione, in modo da garantire l'efficienza dello stesso, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale.

3. L'appaltatore è in ogni caso tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che il committente ritenesse di impartire in ordine alle modalità ed agli orari di espletamento delle prestazioni.

4. La ditta appaltatrice dovrà osservare, in particolare, le seguenti prescrizioni:

- i bambini/ragazzi dovranno giungere alla scuola di destinazione in tempi congrui e comunque non oltre 5 minuti rispetto all'orario di inizio delle lezioni, salvo casi eccezionali, da comunicare e concordare con il Comune di Colorno;
- i tempi di attesa al termine delle lezioni non potranno superare i 10 minuti, salvo casi eccezionali da comunicare e concordare con il Comune di Colorno;
- nel caso di trasporto di bambini frequentanti la scuola dell'infanzia o diversamente abili, effettuare il servizio solo in presenza di un accompagnatore/assistente, responsabile della custodia e assistenza dei bambini;
- nel caso di trasporto di bambini frequentanti la scuola dell'infanzia i sedili dovranno essere dotati di cinture di sicurezza;
- deve essere consentito l'accesso agli scuolabus delle persone incaricate a prestare l'assistenza agli alunni o per eventuali verifiche del servizio/percorso;
- non dovranno essere abbandonati i veicoli, lasciando gli alunni e/o bambini privi di sorveglianza;
- dotare ogni autista in servizio, sostenendo i relativi costi, di telefono cellulare da mantenere acceso durante il servizio ed il cui numero va comunicato all'Ufficio Scuola comunale;
- assicurarsi che gli alunni e/o bambini scendano alle fermate concordate, ed avvisare preventivamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso;
- ad osservare orari ed itinerari programmati, non apportandovi alcuna variazione se non espressamente e preventivamente autorizzata dal committente;
- durante lo svolgimento del servizio non usare il veicolo per altro scopo se non per quello previsto dal presente capitolato e pertanto non trasportare terze persone o animali, né deviare dal percorso stabilito, per esigenze personali o per la raccolta di alunni e/o bambini in punti diversi da quelli prestabiliti;
- tenere una velocità rispettosa dei limiti di sicurezza;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- a provvedere al trasporto unicamente degli aventi diritto. A tal fine l'Ufficio Scuola, all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli aventi diritto al trasporto scolastico. Costituisce specifico onere dell'aggiudicatario, per il tramite del personale impiegato, procedere a periodici, o secondo necessità, accertamenti e verifiche del possesso del titolo abilitativo degli utenti;
- a non consentire ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;

- a nominare tra i propri dipendenti, soci, o comunque tra le persone adibite al servizio oggetto dell'appalto un unico incaricato per i rapporti con il committente, comunicandone le generalità ed il recapito telefonico a cui contattarlo;
- a dare immediata comunicazione al Comune di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;
- a garantire la pulitura giornaliera degli automezzi nonché il lavaggio degli stessi con cadenza settimanale, per quanto riguarda il lavaggio interno, e con cadenza mensile, per quanto riguarda quello esterno, sostenendone i relativi costi;
- a dare notizia al committente, entro le ventiquattro ore dal loro verificarsi, di circostanze eccezionali che rendessero necessarie variazioni o interruzioni del servizio, con obbligo di ripristinare immediatamente la situazione ante acta al venire meno delle condizioni anzidette;
- a comunicare all'Ufficio Scuola del Comune, tempestivamente, i nominativi degli alunni trasportati che tengano comportamenti scorretti e irrispettosi dei diritti altrui, o che abbiano atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria e l'altrui incolumità;
- ad osservare il D.M. 31 gennaio 1997, e le altre norme, atti ed istruzioni amministrative comunque vigenti in materia di trasporto scolastico e di circolazione stradale;
- ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
- a mantenere i veicoli in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, con oneri a proprio carico;
- a tenere ed aggiornare la documentazione prescritta per la circolazione di veicoli su strada ed il trasporto mediante veicoli da noleggio con conducente, con particolare riferimento alle carte di circolazione ed alle licenze d'esercizio, ai sensi delle norme e del regolamento comunale vigenti;
- ad effettuare annualmente, con oneri a proprio carico, il collaudo tecnico dei veicoli presso la Motorizzazione Civile, registrandone l'esito nelle carte di circolazione;
- a dare immediata comunicazione all'Amministrazione appaltante di eventuali temporanee sostituzioni di veicoli dovute a cause di forza maggiore, con altri veicoli comunque autorizzati e muniti dei requisiti previsti dalle norme vigenti, con esonero del Comune di Colorno da ogni responsabilità per loro eventuali violazioni;
- ad effettuare un controllo sullo stato degli impianti meccanici-elettronici e di sicurezza ed un conseguente piano di intervento con cadenza annuale prima dell'effettuazione del collaudo, da trasmettere all'Amministrazione;
- ad effettuare, con oneri a proprio carico, il cambio delle gomme indicativamente almeno ogni 25.000 Km e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
- a sostenere i costi relativi a bolli, assicurazioni, collaudi, taratura cronotachigrafi, fornitura del gasolio e cambio periodico dell'olio degli automezzi di proprietà impiegati nello svolgimento del servizio.

7. L'appaltatore è altresì tenuto ad effettuare tutte le prestazioni strumentali, connesse o complementari allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse compensato con il corrispettivo convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.

8. L'appaltatore si impegna ad elaborare di concerto con l'Ufficio Scuola del Comune di Colorno, all'inizio di ciascun anno scolastico e sulla base del numero degli alunni che abbiano fatto richiesta di fruire del servizio, gli orari ed i percorsi del servizio. Orari e percorsi potranno variare durante l'anno scolastico nei limiti delle variazioni quantitative consentite dal presente capitolato. L'appaltatore dovrà adeguarsi ad eventuali, anche contingenti, variazioni degli orari di uscita o di entrata di una scuola o di alunni disabili.

9. L'appaltatore si impegna a garantire sempre e comunque giornalmente la presenza dei mezzi necessari per l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico entro l'orario di attivazione dello stesso.

10. Dovrà inoltre essere garantita per tutto l'arco giornaliero di effettuazione del servizio la presenza o la pronta reperibilità degli autisti, al fine di poter apportare tempestivamente le modifiche necessarie al programma di trasporto scolastico giornaliero e/o extrascolastico che si rendessero necessarie.

11. Ogni comunicazione tra ditta appaltatrice e stazione appaltante dovrà comunque avvenire di norma tramite posta elettronica salve situazioni di emergenza ed urgenze.

12. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare, senza oneri per l'Amministrazione comunale, il servizio di trasporto degli anziani che partecipano al soggiorno estivo organizzato dal Comune, per e da la località balneare individuata, negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

13. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, l'appaltatore dovrà comunque conformarsi per l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico, alle direttive impartite dal committente.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL COMUNE.

1. Sono a carico del Comune di Colorno:

- a) la raccolta delle iscrizioni e la trasmissione degli elenchi degli iscritti agli autisti impiegati sui percorsi di competenza;
- b) l'emissione a la riscossione delle tariffe all'utenza, compresa l'adozione di provvedimenti in caso di mancato versamento delle quote dovute;
- c) l'emissione di provvedimenti di sospensione o revoca della fruizione del servizio da parte di alunni trasportati che tengano comportamenti scorretti e irrispettosi dei diritti altrui, o che abbiano atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria e l'altrui incolumità. Gli autisti della ditta appaltatrice sono tenuti al rispetto dell'osservanza di tali provvedimenti;
- d) il controllo per quanto di competenza sul corretto espletamento del servizio da parte della ditta appaltatrice.

2. Al Comune compete la vigilanza sulla generale erogazione del servizio di trasporto scolastico, sulla sua efficienza, continuità ed affidabilità.

ART. 5 - VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI.

1. Il committente si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e di ordinare le riparazioni e le sostituzioni che ritenesse necessarie. L'appaltatore è edotto del suo obbligo di assoggettarsi alle ispezioni ed ai controlli dell'Ispettorato per la Motorizzazione civile, e di ottemperare alle richieste dei funzionari ispettivi.

2. Resta inteso che il controllo e la verifica da parte del committente sull'esatto svolgimento del servizio non libera in nessun caso l'appaltatore dall'obbligo e dalla conseguente responsabilità circa l'osservanza degli impegni contrattuali assunti.

3. Il committente può sospendere in via temporanea ed anche parzialmente l'esecuzione del servizio, dandone comunicazione all'appaltatore il giorno precedente la sospensione, senza che a questi sia riconosciuto alcun indennizzo.

4. La ditta aggiudicataria si obbliga a presentare all'Amministrazione comunale copia del certificato di revisione annuale dei mezzi e di ogni eventuale altra verifica o ispezione degli stessi resa obbligatoria dalle norme vigenti.

5. La ditta appaltatrice dovrà altresì fornire, su richiesta dell'Amministrazione comunale, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati al fine di consentire un controllo periodico del servizio svolto.

ART. 6 – AUTOVEICOLI.

1. L'appaltatore, in possesso di specifica licenza di noleggio con conducente ai sensi della normativa vigente, si impegna ad utilizzare autoveicoli conformi alle disposizioni normative in vigore ed idonei alla corretta esecuzione delle prestazioni appaltate.

2. Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato con veicoli rispondenti ai requisiti di cui al Decreto Ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), da parte dell'appaltatore, in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448.

3. I mezzi dovranno essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e dovranno essere collaudati e omologati per il servizio stesso ed essere in possesso delle previste autorizzazioni, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte della stazione appaltante.

4. I veicoli dovranno essere intestati, immatricolati ed omologati ai sensi delle norme vigenti.

5. Tutte le spese e le responsabilità relative ai veicoli utilizzati per il servizio graveranno sull'appaltatore.

6. Oltre ai tre mezzi necessari per svolgere il servizio dovrà essere messo a disposizione esclusiva almeno un veicolo di riserva con 45 posti a sedere.

7. I mezzi dovranno essere immatricolati e nella disponibilità della ditta al momento della presentazione dell'offerta.

8. Tutti i veicoli che si intendono utilizzare nel servizio non possono avere un'immatricolazione antecedente al 2013. I veicoli potranno essere alimentati ad elettricità e/o GPL e/o Gas Metano. Tale prescrizione non è applicabile al mezzo di scorta.

9. Durante l'espletamento del servizio per conto del Comune di Colorno i mezzi sono vincolati al rigoroso uso esclusivo. E' dunque esclusa qualunque contemporaneità di utilizzo.

10. Non potranno essere utilizzati in nessun caso veicoli che obbligano il trasporto di passeggeri in piedi.

11. Il numero degli alunni presenti in ogni scuolabus dovrà essere contenuto nei limiti autorizzati per i posti a sedere consentiti dalla carta di circolazione. A ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere; è vietato il trasporto di utenti in piedi.

12. Gli automezzi che l'appaltatore metterà a disposizione per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di: cinture di sicurezza, giubbotti o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, cassetta di pronto soccorso, estintore oltre a qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel periodo di durata dell'appalto.

13. Nella stagione fredda i mezzi dovranno essere muniti di gomme termiche e/o da neve quando necessario e come previsto dalla normativa vigente in materia. Durante tutto il periodo invernale i mezzi dovranno essere dotati a bordo di catene ed il personale dovrà essere preparato alla loro installazione in tempi minimi.

14. E', altresì, necessario che l'appaltatore disponga di un numero di automezzi omologati e autorizzati e di un'organizzazione in grado di garantire la continuità e la regolarità del servizio stesso, anche nei casi di emergenza.

15. L'appaltatore dovrà presentare alla stazione appaltante, almeno sette giorni prima dell'attivazione del servizio, l'elenco dei mezzi che saranno impiegati per il servizio di trasporto scolastico con l'indicazione della capienza di ognuno, allegando copie delle carte di circolazione e delle polizze assicurative. Detti mezzi devono corrispondere a quelli indicati e valutati in sede di gara, fatte salve future nuove acquisizioni e successive variazioni dovute a necessarie sostituzioni o a rinnovo e miglioramento del parco macchine; non è in ogni caso consentito modificare la dotazione dei veicoli in senso peggiorativo in termini di classe di inquinamento/vetustà, pena la risoluzione del contratto.

16. La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di chiedere la sostituzione, nel corso dell'appalto, di uno o più automezzi all'interno del parco mezzi indicato in sede di gara, qualora gli stessi non dovessero più presentare le caratteristiche di sicurezza richieste per l'espletamento del servizio.

ART. 7 – AUTORIMESSA.

1. La ditta aggiudicataria, per il ricovero dei mezzi (sia quelli utilizzati per svolgere il servizio che il mezzo di riserva), dovrà utilizzare apposita autorimessa, provvista di agibilità per l'uso specifico.

2. La rimessa dovrà essere in possesso dell'appaltatore a mezzo di proprietà o altra forma di possesso giuridicamente vincolante.

3. In sede di gara dovrà essere dimostrata la disponibilità giuridica della suddetta rimessa, o il diritto di ottenerne la disponibilità almeno 10 giorni, senza computare a tal fine il giorno di inizio del servizio – successivi e continui – antecedenti la data fissata di inizio del servizio, per il periodo di durata dell'appalto.

4. L'autorimessa dovrà comunque essere ubicata ad una distanza non superiore a 15 Km dalla sede del Municipio di Colorno.

5. E' data facoltà alla ditta, durante la durata del contratto, di sostituire l'immobile utilizzato per il ricovero dei mezzi con altro di cui abbia la disponibilità giuridica previa tempestiva comunicazione alla stazione appaltante entro e non oltre due giorni dalla sostituzione.

6. Costituiscono oneri a carico della ditta tutti i costi derivanti dalle percorrenze dal deposito/autorimessa al plesso scolastico dal quale iniziano i singoli percorsi come definiti ai sensi dell'art. 3, qualora i mezzi non siano depositati nei momenti di pausa del servizio nelle aree di sosta presenti nel territorio comunale.

ART. 8 – PERSONALE.

1. L'appaltatore è tenuto a gestire il servizio con operatori in numero sufficiente, muniti dei requisiti per la guida di scuolabus (patente D e certificato di abilitazione professionale di tipo KD ovvero CQC) ai sensi degli artt. 116, comma 8, del codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 310 del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s. m. i., restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte della stazione appaltante.

2. I conducenti devono essere riconosciuti idonei ai sensi della normativa vigente, restando l'appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili.

3. Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla Legge 30 marzo 2011, n. 125 “Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati” e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006, nonché dall'art. 41, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanza psicotrope e stupefacenti.

4. L'appaltatore dovrà garantire la sostituzione immediata dell'/degli eventuale/i autista/i assente/i.

5. Dovrà essere il più possibile garantita la continuità del personale in servizio per la complessiva durata dell'affidamento o comunque per la durata dei singoli anni scolastici. Sono fatte salve solo ed esclusivamente le cause di forza maggiore. L'eventuale sostituzione del personale dovrà essere preventivamente comunicata al Comune che dovrà autorizzare la sostituzione stessa.

6. Il personale conducente in servizio dovrà essere facilmente identificabile nelle forme che l'appaltatore riterrà più opportune (divisa, distintivi, ecc..) e dovrà osservare, oltre a tutte le norme vigenti in materia, le seguenti prescrizioni:

- a) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori nonché del personale con funzioni di accompagnatore;
- b) evitare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti con l'utenza;
- c) segnalare al referente della ditta, che dovrà darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante per l'adozione dei necessari provvedimenti, o direttamente all'Ufficio Scuola del Comune, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli altri utenti e/o dell'autista e/o dell'accompagnatore;

- d) comunicare eventuali lamentele, disfunzioni, incidenti e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante, riscontrata durante il servizio, al referente della ditta, il quale ha l'obbligo di riferire all'Ufficio Scuola del Comune;
- e) non prendere ordini da estranei, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;
- f) mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio e, se del caso, darne comunicazione alla ditta che provvederà ad informare l'Ufficio Scuola del Comune;
- g) adottare tutti gli accorgimenti che limitino l'impatto ambientale provocato dai mezzi, in particolare spegnendo il motore nelle fasi di salita e di discesa dei minori in prossimità dei plessi scolastici;
- h) regolare la salita e la discesa degli utenti nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibile pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali la stazione appaltante declina ogni responsabilità;
- i) non abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza;
- l) adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (ad es. operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del pullman);
- m) adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni mantengano un comportamento corretto durante il viaggio;
- n) tenere la velocità nei limiti di sicurezza e comunque sempre rapportata alle situazioni meteorologiche e del traffico;
- o) non fumare a bordo del mezzo (comprese sigarette elettroniche);
- p) non assumere bevande alcoliche;
- q) osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari definiti con l'Amministrazione comunale e svolgere i servizi richiesti con la massima cura e attenzione;
- r) non far scendere dall'autobus i minori se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento salva espressa autorizzazione scritta da parte della famiglia limitatamente ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado;
- s) utilizzare i cellulari di servizio, per esigenze che di dovessero manifestare durante la guida, esclusivamente con l'ausilio di auricolari.

7. L'appaltatore dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e di ogni altra normativa comunque prevista in materia.

8. Tutto il personale impiegato dalla ditta nel presente appalto dovrà essere in possesso dei requisiti psico-fisico-attitudinali previsti dalle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia per l'espletamento dei compiti assegnati nell'ambito del servizio e, ove previsto dalla vigente normativa, essere sottoposto alle visite sanitarie periodiche. La ditta si obbliga a verificare il perdurare delle predette condizioni in tutto l'arco temporale di vigenza del servizio in questione, provvedendo alla sostituzione immediata del personale al venir meno delle stesse.

9. Tutto il personale dovrà, altresì, dare idonea garanzia di serietà, educazione oltre che di competenza tecnica. Tale obbligo postula che durante l'espletamento del servizio dovrà essere dimostrato un comportamento serio, professionale, composto negli atteggiamenti, rispettoso e riguardoso nei confronti dell'Autorità comunale, di quella scolastica, dei genitori degli alunni trasportati e degli alunni stessi. La ditta si impegna a richiamare e – se del caso – a sostituire i dipendenti che non osservino tale condotta. Le segnalazioni e le richieste della Stazione appaltante

in questo senso sono da considerarsi impegnative per la ditta, rispondendo direttamente quest'ultima nei confronti dell'Autorità comunale che, nella fattispecie, potrà applicare le sanzioni previste nel presente Capitolato.

10. Per ognuno degli autisti impegnati nei servizi è richiesto certificato penale del casellario giudiziale rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale e la pornografia minorile.

11. La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare al Comune copia del certificato penale del casellario giudiziale, di cui all'art 25 del D.P.R. n. 313/2012, per ogni autista assegnato al servizio oggetto del presente appalto ed eseguire sul personale addetto alla guida degli automezzi gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

12. L'appaltatore inoltre è tenuto a consegnare al committente, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo degli operatori adibiti all'appalto, unitamente a copia della patente e del certificato di abilitazione professionale (KD o CQC), dei documenti di identità in corso di validità e del certificato di idoneità secondo la normativa vigente, degli stessi, e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ed a sostituire gli operatori giudicati inadeguati per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze del servizio.

13. La Ditta aggiudicataria è responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

14. L'Amministrazione comunale potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti, i terzi ed il personale del committente o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.

ART. 9 – SCIOPERO

1. Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi quale "servizio pubblico essenziale e di pubblico interesse" ai sensi dell'art. 1 della Legge 14 giugno 1990, n. 146 e ss. mm. e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato.

2. E' obbligo della ditta assicurare la continuità del servizio anche in caso di sciopero del proprio personale garantendone il regolare svolgimento.

3. In caso di abbandono o sospensione, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore (dissesti stradali, calamità naturali), l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio ed addebitare le spese allo stesso.

ART. 10 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO.

1. Il corrispettivo chilometrico è fissato in € IVA esclusa.

2. Le somme spettanti alla ditta saranno liquidate mensilmente entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura recante l'indicazione del numero di chilometri effettuati nel mese di riferimento.

3. L'importo complessivo dell'appalto, relativo al periodo di durata dello stesso, viene definito in via presuntiva in € IVA esclusa per un monte complessivo annuo pari a 66.955 chilometri presunti per anno scolastico.

4. Il monte chilometri sopra riportato è presunto e potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione in base alle esigenze del servizio. L'eventuale riduzione non darà all'appaltatore titolo ad alcun risarcimento o indennizzo.

5. Saranno pagati in ogni caso i chilometri effettivamente svolti.

6. Nel caso di affidamento alla ditta di servizi di trasporto per le uscite didattiche, ai sensi dell'art. 2, comma 4, saranno pagati i chilometri effettivamente svolti e risultanti dal disco del cronotachigrafo e di cui dovrà essere fornita copia.

7. L'importo delle prestazioni sarà liquidato con l'osservazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare applicando sull'importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 % prevista dall'art. 30, comma 5bis, del citato D.Lgs.

8. La suddetta ritenuta, previa verifica della conformità in corso di esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, sarà oggetto di svincolo e liquidazione alla scadenza dell'appalto.

9. Per quanto riguarda le modalità di invio delle fatture nonché gli adempimenti relativi al versamento dell'IVA si rimanda alla normativa vigente.

ART. 11 – QUINTO D'OBBLIGO

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione comunale si riserva di estendere o diminuire le prestazioni ricomprese nell'appalto sino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del numero di chilometri per anno scolastico previsti ed indicati, presuntivamente, nell'art. 10, e l'appaltatore dovrà assoggettarvisi applicando il prezzo unitario offerto, in sede di gara, per l'esecuzione di ogni singolo chilometro, restandovi sin d'ora obbligato.

ART. 12 - CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

1. L'importo complessivo iniziale, determinato dal prezzo offerto, compensa e comprende tutti gli oneri che per la mano d'opera derivano dalla osservanza di tutte le disposizioni di legge e dall'ottemperanza di tutti gli obblighi ed oneri stabiliti dalle Leggi, dalle norme assicurative, sindacali e di consuetudine.

2. In particolare, per tutti i lavoratori dipendenti dalla ditta aggiudicataria ed occupati nei lavori che costituiscono l'appalto, dovranno essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, tanto all'inizio dell'appalto che successivamente, anche se l'appaltatore non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

3. I lavoratori dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie ed in regola con le previdenze sociali. In caso di violazione a quanto specificato, l'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile diritto di sospendere le emissioni dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dell'Impresa Appaltatrice

occupati nei servizi dell'appalto sia stato corrisposto il dovuto, che la posizione degli stessi lavoratori sia regolare nei confronti delle assicurazioni e previdenza in genere e, infine, che eventuali vertenze siano state risolte.

4. Il Committente resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'Appaltatore ed il personale da esso dipendente o socio o altrimenti impiegato nelle prestazioni oggetto dell'appalto.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di comunicare agli Enti competenti l'incarico dei servizi affidati ed il diritto di richiedere agli stessi Enti una dichiarazione dalla quale risulti che l'Impresa Appaltatrice abbia osservato ed osservi i suoi obblighi e abbia soddisfatto i relativi oneri.

6. In caso di accertata inadempienza contributiva trovano applicazione le norme di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

7. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di occupazione e mercato del lavoro ed ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e ss. mm., il presente contratto costituisce appalto di servizi.

8. L'impresa appaltatrice per tutto il periodo di svolgimento del servizio sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 13 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE.

1. La redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.

2. Si precisa, infatti, che le attività oggetto dell'appalto, così come l'attività di controllo effettuata con personale della stazione appaltante, si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del Committente e che pertanto non sussiste interferenza.

3. Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze sono pertanto pari a € 0,00.

4. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, rimane l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta.

ART. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'appaltatore dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso.

2. In particolare l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare all'Amministrazione:

a) polizza R.C.A. per ogni mezzo adibito al servizio, con un massimale di almeno € 6.000.000,00 (seimilioni/zerozero) per sinistro, comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi nonché corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;

- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.lgs 285/1992 (Codice della strada) s.m.i.;

b) polizza RCT, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di Colorno, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento della servizio, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione/zerozero) per sinistro e per persona;

c) polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di Colorno, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/zerozero), a copertura dei danni arrecati per fatto dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, anche per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio.

3. Le polizze di cui ai punti 2.b. e 2.c. dovranno garantire la copertura del servizio espletato dall'appaltatore con mezzi propri.

4. La mancata costituzione delle polizze assicurative e la mancata consegna delle copie delle stesse entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale, determinerà la decadenza dall'aggiudicazione del servizio.

5. L'appaltatore si impegna a mantenere in vigore e pienamente efficaci le coperture assicurative di cui ai precedenti commi per tutta la durata dell'appalto.

6. Trova in ogni caso applicazione l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 15 – DURATA E RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appalto è conferito per la durata degli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 con le precise decorrenze e frequenze determinate dal calendario approvato dalla Regione Emilia Romagna nel rispetto delle indicazioni del competente Ministero e della autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. L'affidamento potrà essere oggetto di proroga per il periodo strettamente necessario all'effettuazione delle procedure di scelta del contraente per il nuovo appalto, e comunque fino ad un massimo di mesi tre, qualora per motivi imprevisti e imprevedibili il Comune di Colorno al momento della scadenza non sia stato in grado di avviare l'iter per l'indizione della nuova gara.

ART. 16 – REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE.

1. Durante la vigenza del contratto è possibile, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la revisione del corrispettivo, fermo restando che per la durata di un anno la ditta si impegna a mantenere invariato il prezzo offerto in sede di gara.

2. La revisione viene effettuata previa apposita richiesta motivata da parte della ditta corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta, e sulla base di istruttoria condotta dal Responsabile competente.

3. La richiesta dovrà pervenire, tramite raccomandata A.R. o PEC, entro il 30 giugno di ogni anno scolastico di vigenza del contratto e produrrà effetto, se accolta, dal successivo mese di settembre.

4. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria comporti un adeguamento del prezzo, tale adeguamento non potrà retroagire rispetto alla data di presentazione al comune della richiesta avanzata dalla ditta appaltatrice.

ART. 17 – RESPONSABILITA'.

1. La ditta si assume ogni responsabilità per le attività svolte dal proprio personale durante l'espletamento dei servizi in appalto. E' inoltre responsabile di eventuali danni a terzi causati dal personale che dovrà essere coperto da assicurazione come previsto nell'art. 9.

ART. 18 - CAUZIONE.

1. A garanzia degli obblighi ed impegni assunti col presente contratto, la ditta appaltatrice ha prestato cauzione definitiva di €, al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale presunto, ai sensi della normativa vigente, mediante (deposito in contanti, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa) -

2. Nel caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione comunale avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione prestata e la Ditta dovrà reintegrarla nel termine che le sarà prefisso.

3. La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all'appaltatore solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni eventuale pendenza.

ART. 19 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

1. L'Ente pubblico favorisce e concorda con la ditta iniziative di riqualificazione ed aggiornamento sulle materie connesse con l'oggetto del presente contratto. La ditta è tenuta a partecipare alle spese riguardanti l'organizzazione da parte del Comune di tali iniziative.

ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. Al rapporto si applica quanto previsto dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm..

ART. 21 – TARIFFE.

1. Come previsto nel precedente art. 4 le tariffe del servizio saranno determinate e riscosse direttamente dall'Amministrazione comunale. Per nessuna ragione la ditta appaltatrice potrà richiedere agli utenti integrazione delle tariffe.

2. Per consentire all'Amministrazione comunale di stabilire e aggiornare le tariffe relative al servizio in oggetto, la ditta appaltatrice dovrà fornire tutte le informazioni che saranno ad essa richieste in merito alla percorrenza, modalità di espletamento e costi del servizio stesso.

ART. 22 - INFORTUNI E DANNI.

1. La ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio e causati da negligenza nell'espletamento dello stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune da parte delle società assicuratrici.

ART. 23 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE, PENALITA', RISOLUZIONE.

1. La ditta appaltatrice sarà responsabile verso l'Amministrazione comunale del buon andamento del servizio.

2. Salva la risoluzione del contratto ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ed impregiudicata l'eventuale responsabilità sancita dal diritto penale, l'Appaltatore dovrà corrispondere le seguenti penali, salvi i casi giustificati da forza maggiore:

- a) di € 100,00 per ogni variazione di percorso non autorizzata;
- b) di € 200,00 per ritardo negli orari;
- c) di € 250,00 per imperfetta manutenzione dei veicoli;
- d) di € 500,00 per ogni giorno di mancata effettuazione o interruzione del servizio;
- e) da € 150,00 ad € 2.500,00 secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato non comportante la risoluzione del contratto.

2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dal committente, pena l'escussione della cauzione.

3. In caso di più gravi infrazioni, quali per esempio l'arbitraria interruzione del servizio, il Comune si riserva l'applicazione di più severe misure da deliberare di volta in volta dalla Giunta comunale, fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.

ART. 24 - CESSIONE E SUB-APPALTO.

1. E' fatto divieto alla ditta appaltatrice della cessione parziale o totale del contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni.

2. E' ammesso il subappalto dei servizi oggetto del presente capitolato, salvo disposizioni speciali che vi facciano divieto, in misura non superiore al 40% del loro valore complessivo.

3. L'affidamento in subappalto è ammesso a condizione che:

- a) l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o le parti di essi che intende subappaltare;
- b) l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione del relativo servizio;
- c) al momento del deposito del contratto di subappalto l'appaltatore trasmetta altresì la documentazione comprovante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui alla lettera d) del presente comma;
- d) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal bando di gara per l'esecuzione della parte del servizio oggetto del subappalto;
- e) non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia;

f) l'appaltatore renda dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con l'impresa affidataria del subappalto, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Il contratto di appalto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per:

- a) mancato intraprendimento del servizio nel termine prefissato;
- b) sospensione non autorizzata del servizio per più di due giorni, anche non consecutivi;
- c) adibizione al servizio di personale inadeguato, o insufficiente, o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato, o non iscritto agli istituti previdenziali ed antinfortunistici ai sensi delle norme vigenti;
- d) mancata sostituzione del personale ritenuto inadeguato nel termine prefissato;
- e) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio;
- f) contestazione di quattro inadempienze alle obbligazioni assunte con l'appalto;
- g) cessione del contratto o subappalto vietato;
- h) violazione degli orari o dei tempi convenuti per lo svolgimento del servizio;
- i) esazione diretta o pretesa di compensi aggiuntivi per lo svolgimento del servizio;
- j) danneggiamento doloso o colposo di persone e di cose del Comune di Colorno o di terzi;
- k) rifiuto o ritardo ultrasettimanale non dipendenti da cause di forza maggiore nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente capitolato;
- l) annullamento, revoca o decadenza di anche una sola licenza di noleggio con conducente;
- m) accertata effettuazione di chilometri inferiori o comunque diversi rispetto a quanto dichiarato nelle schede chilometriche mensili;
- n) grave inadempimento a quanto prescritto dal presente capitolato;
- o) espressa comminatoria del presente capitolato.

2. Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'art. 1453 del codice civile.

ART. 26 – RECESSO.

1. Il committente, a norma dell'art. 21-sexies della Legge 241/90 e ss.mm. avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto stipulato nei sei mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, previa disdetta da comunicare all'appaltatore mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della data del recesso, senza diritto della controparte ad alcun corrispettivo per il recesso medesimo,

2. Il committente potrà recedere dal contratto con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata.

3. Nei casi previsti dai commi che precedono, sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data del recesso.

4. L'Amministrazione comunale inoltre si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora permangano inadempienze precedentemente contestate per iscritto alla direzione della Ditta oppure al verificarsi nell'arco temporale di un anno di tre diversi episodi contestati per iscritto.

ART. 27 – SPESE CONTRATTUALI.

1. Il contratto sarà stipulato per atto pubblico in forma amministrativa e tutte le spese conseguenti, nessuna esclusa, comprese le spese di registrazione e diritti di segreteria, saranno a carico della ditta appaltatrice.

ART. 28 - FORO COMPETENTE.

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente capitolato è competente il foro di Parma.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.